



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0023938/18 del 14/11/2018

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO), s	Presidente
(TO)	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ----- I	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO)	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO)	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore

Seduta del 02/10/2018

Esame del ricorso n. 0683155/2018 del 06/06/2018

proposto da

nei confronti di 3115 -



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) L.	Presidente
(TO)	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO)	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO)	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO)	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore

Seduta del 02/10/2018

FATTO

La ricorrente afferma di aver stipulato il 21 marzo 2013 un contratto di prestito finalizzato con l'intermediario resistente, tuttora in corso di ammortamento, e che, all'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a due polizze collettive contestualmente stipulate. Detto costo avrebbe dovuto essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date. Infatti, la polizza presenta tutte le caratteristiche indicate dal Collegio di Coordinamento per essere definita come obbligatoria. Ne consegue che il TAEG contrattuale è pari all'11,30% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 13,60% e che pertanto al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-bis Tub.

La ricorrente chiede l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 125-bis Tub, con conseguente restituzione della somma di € 5.731,49, quale rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi, ed il ricalcolo delle rate a scadere "con l'imputazione del tasso di interesse modificato".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che la parte ricorrente ha stipulato, in data 21 marzo 2013, un prestito personale e che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura. Dichiara inoltre che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa, che è prevista la facoltà di recesso del cliente dall'assicurazione ed inoltre che nello stesso periodo sono



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stati stipulati con altri clienti contratti aventi condizioni economiche analoghe, senza l'adesione ad alcuna copertura assicurativa.

Chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato. Specifica inoltre che, in caso di accoglimento del ricorso, provvederà all'adempimento "ponendo temporaneamente in compensazione" quanto dovuto dalla ricorrente con il debito residuo.

DIRITTO

La controversia verte sulla non corretta determinazione del TAEG lamentata dalla ricorrente in quanto non include il costo della polizza assicurativa sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente.

La questione principale è relativa alla qualificazione quali obbligatorie o facoltative (imposte o meno) delle polizze assicurative concluse in sede di stipula del contratto di finanziamento. Più in particolare, deve farsi riferimento all'art. 121, comma 2, Tub, in base al quale nel TAEG "sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".

Secondo l'orientamento dell'ABF, indipendentemente dalla qualificazione che risulta dalla documentazione contrattuale, deve valutarsi la presenza o meno di elementi che portino a ritenere la sostanziale natura obbligatoria della copertura assicurativa (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). È infatti consentito assolvere l'onere della prova, gravante su parte attrice, attraverso presunzioni gravi precise e concordanti, desumibili dal concorso di alcune circostanze ed in particolare che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (Cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17).

Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta da ambedue le parti, si evince che l'adesione alle polizze è stata contestuale alla conclusione del contratto di finanziamento, la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento, l'indennizzo è parametrato al debito residuo. È inoltre prevista una remunerazione per l'intermediario collocatore della polizza, superiore al 50% del premio, elemento che rafforza la presunzione di obbligatorietà.

In base all'orientamento suesposto, il carattere obbligatorio della polizza potrà tuttavia essere escluso qualora l'intermediario provi di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza (A), ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (B), ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio (C).

Nel caso in esame, è assente ogni indicazione in chiave comparativa di altro indicatore del costo complessivo del credito (A) ed è presente un diritto di recesso (B) il cui esercizio è tuttavia limitato a 30 giorni dalla conclusione del contratto e non può pertanto essere considerato dirimente, come inequivocabilmente chiarito dal Collegio di Coordinamento.

In relazione al terzo criterio (C), l'intermediario resistente produce copia di altri contratti di finanziamento, che dichiara essere stati stipulati nello stesso periodo e sottoscritti da clienti aventi il medesimo merito creditizio e che tuttavia, pur se conclusi in assenza della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrizione di una polizza assicurativa, il Collegio non ritiene sufficienti a vincere la presunzione di obbligatorietà della polizza, in quanto solo uno dei contratti prodotti può essere considerato sufficientemente comparabile in base all'orientamento assunto dai Collegi Territoriali.

Pertanto, ritenuta provata da parte resistente la natura obbligatoria della polizza, accertato il mancato inserimento del suo costo nel TAEG contrattuale ed accertata quindi la nullità, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6 Tub, del relativo costo, dichiara altresì nulla la clausola relativa al TAEG, ipotesi per le quali il comma 7 della norma prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento, decisione n. 12832/2018). Il Collegio, pertanto, in sintonia con l'orientamento recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, ritiene l'intermediario tenuto alla rideterminazione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7, Tub, ed alla restituzione alla parte ricorrente dell'eccedenza percepita. Il Collegio sul punto specifica inoltre che in base all'orientamento dei Collegi non è di per sé attuabile la compensazione tra le somme che l'intermediario è tenuto a restituire alla ricorrente (a titolo di interessi percepiti in eccedenza) e l'eventuale credito residuo vantato dall'intermediario nei confronti della ricorrente derivante dal finanziamento ancora in essere.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da